

NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI 2025 del 19-04-2025

Le novità per la formazione in materia di sicurezza sul lavoro

Perché questo accordo?

La legge 215 del 2021 (introduce l'obbligo dell'individuazione del preposto, la tempistica di aggiornamento della sua formazione e interviene in modo significativo in materia di formazione e in particolare è **modificato l'articolo 37, comma 2, del D.lgs 81/08 (Entro il 30-06-22 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli Accordi)**)

- ▶ **La Legge 215 del 2021 introduce delle modifiche e delle novità tra cui:**
 - formazione obbligatoria del DDL
 - Obbligo di verifica finale per tutti i corsi
 - Modalità obbligatoria per verificare l'efficacia della formazione
 - Monitoraggio dell'applicazione dell'accordo
 - Controllo sul rispetto della normative
- ▶ **La Legge 215 non definisce le modalità ma rimanda ad un provvedimento successivo (Nuovo Accordo Stato Regioni 2025).**

IL NUOVO ACSR DEL 17-04-2025

- ▶ **L'accordo è stato approvato il 17-04-25** dalla conferenza Stato-Regioni ed è **entrato in vigore il 24-05-25**
- ▶ **Periodo transitorio: Avvio dei nuovi corsi e tempistiche per mettersi in regola**

“In fase di prima applicazione e comunque non oltre i 12 mesi dell'entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli Accordi Stato Regioni abrogati.”

Accordo “unico”

▶ **Disciplina i percorsi formativi**

▶ **Abroga tutti gli Accordi precedenti**

- Accordo 2011 n. 221 del 21-12-2011 – formazione LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI
- Accordo 2011 n. 223 del 21-12-2011 – DDL-RSPP
- Linee applicative degli Accordi 2011 del 25-07-2012
- Accordo 2012 n. 53 del 22-02-2012 – attrezzature
- Accordo 2016 n. 128 del 7-07-2016– RSPP/ASPP



NEWS



NEWS

NON RIENTRANO NELL'ACCORDO

- ▶ FORMAZIONE PER RLS (ART. 37, COMMA 12)
- ▶ FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO (D.M. 2-09-2021)
- ▶ FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (D.M. 388/2003)
- ▶ FORMAZIONE PER ADDETTI AI LAVORI IN QUOTA
- ▶ ADDESTRAMENTO (ART. 37, COMMA 5)
- ▶ INFORMAZIONE (ART. 36)

NOVITA' ED ELEMENTI INNOVATIVI

- FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO
- INTEGRAZIONE PER IL PREPOSTO
- NUOVE ATTREZZATURE
- REGOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI PER CHI OPERA NEGLI AMBIENTI CONFINATI

LA STRUTTURA DEL NUOVO ACCORDO

- **Parte I**

Organizzazione generale

- **Parte II**

Corsi di formazione

- **Parte III**

Corsi di aggiornamento

- **Parte IV**

Indicazione metodologiche per la progettazione, erogazione e monitoraggio dei corsi

- **Parte V**

Riconoscimento dei crediti formativi

- **Parte VI**

Controllo delle attività formative e monitoraggio dell'applicazione dell'accordo

- **Parte VII**

Altre disposizioni

I SOGGETTI FORMATORI

- ▶ **SOGGETTI FORMATORI “ISTITUZIONALI”**

Ministeri, Università, INAIL, INL, VVF, Formez, SNA, Ordini e Collegi

- ▶ **SOGGETTI “ACCREDITATI”**

In conformità al modello di accreditamento di ogni Regione

- ▶ **ALTRI SOGGETTI**

Fondi interprofessionale, Organismi Paritetici, Associazioni sindacali

- ▶ **DATORI DI LAVORO-RSPP**

Può organizzare i corsi per i propri LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:

- a) Predisporre il **progetto formativo**;
- b) Numero massimo partecipanti **30 discenti**;
- c) Rapporto **istruttore discente 1 a 6**;
- d) Tenere il **registro delle presenze in formato elettronico e cartaceo**;
- e) verificare, ai fini dell'ammissione della verifica finale dell'apprendimento, **la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione**;
- f) Predisporre il **verbale della verifica finale**;
- g) Predisporre **l'attestato di formazione**;

REQUISITI DEI DOCENTI

I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento del presente accordo devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel D.l. 6 marzo 2013, fatto salvo quanto previsto per specifici percorsi formativi indicati nell'Accordo

Ambienti confinati

Modulo giuridico-tecnico: decreto formatori + esperienza professionale triennale nel settore degli ambienti confinati

Modulo pratico: decreto formatori + esperienza professionale triennale pratica nel settore degli ambienti confinati

Attrezzature di lavoro art. 73

▶ **Modulo tecnico:** decreto formatori + conoscenze tecniche dell'attrezzatura

▶ **Modulo pratico:** decreto formatori + esperienza professionale pratica almeno triennale nelle tecniche di utilizzazione delle attrezzature

2. Individuazione e requisiti dei docenti

2.1. Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi. Le docenze possono essere effettuate anche da personale interno alle aziende utilizzatrici di cui al punto 1.1, lettera f), in possesso dei requisiti sopra richiamati.

Vecchio ACSR 22-02-2012
attrezzature

MODALITA' DI EROGAZIONE

- Presenza fisica
- Videoconferenza sincrona
- E-learning
- Modalità mista

CORSO LAVORATORI

Lettera a) e b) del comma 1 e comma 3 dell'articolo 37 del D.lgs. 81/2008.

FORMAZIONE GENERALE

Durata: 4 ore

Costituisce credito formativo permanente

FORMAZIONE SPECIFICA

Durata: 12 ore rischio alto

Adeguati all'effettiva mansione e legati agli esiti della valutazione dei rischi

Aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni D.LGS. 81/2008.

Aggiornamento: 6 ore ogni 3 anni secondo l'Allegato 2 – Protocollo formazione e sicurezza del CCNL 2022-2024.

Assenze consentite 10% delle ore di formazione.

Modalità di erogazione: Presenza fisica, videoconferenza sincrona, e-learning.

Valutazione di apprendimento: Colloquio o test

CONDIZIONI PARTICOLARI LAVORATORI

- ▶ L'addestramento non rientra nel monte ore definito dal corso di formazione
- ▶ **Non è più possibile che la formazione sia completata entro 60 giorni dall'assunzione (Art. 37 c. 4 la formazione deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro).**
- ▶ «Deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti. I progetti di formazione specifica dovrebbero prendere in esame gruppi omogenei di lavoratori che svolgono la medesima mansione e che risultano esposti agli stessi rischi in ragione della organizzazione aziendale e della valutazione dei rischi»
- ▶ Per il comparto delle costruzioni, i percorsi formativi che rientrano nell'ambito del progetto nazionale "16ore-MICS (Moduli integrati per Costruire in Sicurezza), definito da FORMEDIL (Ente unico formazione e sicurezza) ed erogati dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, sono riconosciuti integralmente corrispondenti alla Formazione Generale e Specifica di cui al presente accordo.

CORSO PREPOSTI

Comma 7 e comma 7-ter delle b) del comma 1 e comma 3 dell'articolo 37 del D.lgs. 81/2008.

NECESSARIO CORSO DI FORMAZIONE GENERALE + SPECIFICA

FORMAZIONE PREPOSTI

Durata: 12 ore 8 ore vecchio ACSR n. 221 del 21-12-11

Aggiornamento: 6 ore ogni 2 anni ogni 5 anni vecchio ACSR n. 221 del 21-12-11

Assenze consentite 10% delle ore di formazione.

Modalità di erogazione: Presenza fisica, videoconferenza sincrona.

Valutazione di apprendimento: Colloquio o test

Non è consentito e-learning neanche per l'aggiornamento

CONDIZIONI PARTICOLARI PREPOSTI

- ▶ Per i preposti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigore dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per i quali è riconosciuto credito formativo totale.
- ▶ L'obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

(Formati prima del 23 maggio 2023 vale il periodo transitorio di un anno e, pertanto, l'aggiornamento deve essere concluso entro maggio 2026.

Preposti formati a partire dal 24 maggio 2023 e fino a maggio 2025, si applica l'aggiornamento biennale e quindi concluso entro il 24 maggio 2027, ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del nuovo accordo.

CORSO DIRIGENTI

Comma 7 dell'articolo 37 e comma 3-ter dell'articolo 97 del D.Lgs. 81/2008

FORMAZIONE DIRIGENTI

Durata: 12 ore 16 ore vecchio ACSR n. 221 del 21-12-11

+

DIRIGENTI – Modulo aggiuntivo cantieri: 6 ore

NEWS

Aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni consentito e-learning

Assenze consentite 10% delle ore di formazione.

Modalità di erogazione: Presenza fisica, videoconferenza sincrona, e-learning.

Valutazione di apprendimento: Colloquio o test

CORSO DATORI DI LAVORO

Comma 7 dell'articolo 37 e comma 3-ter dell'articolo 97 del D.Lgs. 81/2008

I datori di lavoro attraverso la frequenza del corso dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 18 d.lgs. n. 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo.

FORMAZIONE DATORE DI LAVORO

Durata minima: 16 ore

NEWS

+

DATORE DI LAVORO – Modulo aggiuntivo cantieri: 6 ore

NEWS

Aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni [consentito e-learning](#)

Assenze consentite 10% delle ore di formazione.

Modalità di erogazione: Presenza fisica, videoconferenza sincrona, e-learning.

Valutazione di apprendimento: Colloquio o test

I Datori di lavoro sono tenuti a concludere il corso di formazione entro e non oltre il termine di 24 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo [\(entro maggio 2027\)](#)

CORSO DATORI DI LAVORO RSPP

articolo 34 del D.Lgs. 81/2008

AL MODULO COMUNE SI ACCEDE SOLO DOPO AVER FREQUENTATO IL CORSO PER DATORE DI LAVORO

FORMAZIONE MODULO COMUNE: Durata minima: 8 ore

NEWS

+

FORMAZIONE MODULO INTEGRATIVO 3 - COSTRUZIONI: 16 ore

NEWS


Non consentito e-learning per la formazione modulo comune + modulo integrativo

Aggiornamento: 8 ore ogni 5 anni non è consentito e-learning

Assenze consentite 10% delle ore di formazione.

Valutazione di apprendimento: Colloquio o test

CORSO RSPP-ASPP



Le ore minime complessive dell'aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto e sono rispettivamente:

- **ASPP: 20 ore**

- **RSPP: 40 ore**

Il monte ore complessivo di aggiornamento potrà essere distribuito **nell'arco temporale del quinquennio.**

CORSO CSP-CSE

- ▶ Durata minima 120 ore
- ▶ Contenuti: Modulo giuridico (28 ore), Modulo tecnico (52 ore), Modulo metodologico/organizzativo (16 ore) , Parte pratica (24 ore)
- ▶ E-learning solo per il modulo giuridico
- ▶ L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale, per un monte ore minime complessive di 40 ore

CORSO LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI CONFINATI

art. 2, lett. D del DPR n. 177/2011

FORMAZIONE GIURIDICO TECNICO: Durata minima: 4 ore

FORMAZIONE MODULO PRATICO: 8 ore

NEWS

NEWS

Aggiornamento: 4 ore ogni 5 anni : [Prove pratiche e colloquio](#)

Modalità di erogazione: Presenza fisica

Assenze consentite 10% delle ore di formazione.

Valutazione di apprendimento: Test e Prove pratiche

[Requisiti dei docenti](#)

Le docenze con riferimento al modulo giuridico-tecnico sono effettuate da docenti di cui al punto 2 della Parte I del presente accordo e con documentata esperienza professionale, almeno triennale, nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento.

Le docenze con riferimento al modulo pratico sono effettuate da docenti di cui al punto 2 della

Parte I del presente accordo e con documentata esperienza professionale pratica, almeno triennale, nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento.

DISPOSIZIONE TRANSITORIE

RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA DEI LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui al DPR 177/2011, il corso di formazione di cui alla parte II, punto 7, del presente accordo deve essere frequentato in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. I corsi di formazione inerenti ai lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti. Il relativo aggiornamento parte dalla data di fine corso riportata nell'attestato.

CORSO PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI

art. 73 comma 5, del D.Lgs. 81/2008

MODULO TEORICO TECNICO: 4 ore (Consentito solo in presenza fisica)

(Verifica con questionario risposta multipla)

PLE con stabilizzatori: 4 ore

PLE senza stabilizzatori: 4 ore

PLE con e senza stabilizzatori: 6 ore

Aggiornamento ogni 5 anni: 4 ore

PROVA PRATICA FINALE

PROVA PRATICA FINALE E COLLOQUIO

CORSO GRU SU AUTOCARRO

Art. 73, comma 5 del D.Lgs 81/2008

MODULO TEORICO TECNICO: 4 ore (Consentito solo in presenza fisica)

(Verifica con questionario risposta multipla)

MODULO PRATICO: 8 ore

Aggiornamento ogni 5 anni: 4 ore

PROVA PRATICA FINALE E COLLOQUIO



CORSO GRU A TORRE

Art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/2008

MODULO TEORICO TECNICO: 4 ore (Consentito solo in presenza fisica)

(Verifica con questionario risposta multipla)

GRU a rotazione in basso: 4 ore

GRU a rotazione in alto: 4 ore

GRU a rotazione in alto e in basso: 6 ore



PROVA PRATICA FINALE

Aggiornamento ogni 5 anni: 4 ore

PROVA PRATICA FINALE E COLLOQUIO

CORSO CARRELLI ELEVATORI

Art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/2008

MODULO TEORICO TECNICO: 8 ore (Consentito solo in presenza fisica)

(Verifica con questionario risposta multipla)

Carrelli industriali semoventi: 4 ore

Carrelli a braccio telescopico: 4 ore

Carrelli/sollevatori/elevatori telescopici rotativi: 4 ore

Carrelli a braccio telescopico e rotativi: 8 ore

PROVA PRATICA FINALE

Aggiornamento ogni 5 anni: 4 ore

PROVA PRATICA FINALE E COLLOQUIO

MODULO PRATICO AGGIUNTIVO CARRELLI ELEVATORI

PARTE PRATICA CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI, CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO E CARRELLI/SOLLEVATORI/ELEVATORI SEMOVENTI TELESCOPICI ROTATIVI DESTINATI AL SOLLEVAMENTO DI CARICHI SOSPESI E DI PERSONE : 6 ore (Pre-requisito essere in possesso di specifica abilitazione alla conduzione dei carrelli elevatori)

PROVA PRATICA FINALE

Aggiornamento ogni 5 anni: 4 ore PROVA PRATICA FINALE E COLLOQUIO

L'operatore che effettua il modulo di cui al punto 6 (carrelli con funzioni aggiuntive di sollevamento carichi sospesi e sollevamento persone) non deve effettuare la formazione prevista per le piattaforme mobili elevabili e per le gru mobili e per la conduzione del carrello con applicato l'accessorio destinato al sollevamento di carichi sospesi e/o persone.

CORSO GRU MOBILI

su ruote con falcone telescopico o tralicciato ed
eventuale falcone fisso
Art. 73, comma 5 del D.Lgs 81/2008

MODULO TEORICO TECNICO: 7 ore (Consentito solo in presenza fisica)
(Verifica con questionario risposta multipla)

MODULO PRATICO: 7 ore

Aggiornamento ogni 5 anni: 4 ore **PROVA PRATICA FINALE E COLLOQUIO**

CORSO GRU MOBILI

su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile

Art. 73, comma 5 del D.Lgs 81/2008

MODULO TEORICO TECNICO: 7 ore (Consentito solo in presenza fisica)

(Verifica con questionario risposta multipla)

MODULO PRATICO: 7 ore

+

MODULO AGGIUNTIVO TEORICO-TECNICO: 4 ore

+

MODULO AGGIUNTIVO PARTE PRATICA: 4 ore

Aggiornamento ogni 5 anni: 4 ore

PROVA PRATICA FINALE E COLLOQUIO

CORSO MACCHINE MOVIMENTO TERRA

Art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/2008

MODULO TEORICO TECNICO: 4 ore (Consentito solo in presenza fisica)

(Verifica con questionario risposta multipla)

Escavatore idraulico: 6 ore

Escavatore a fune: 6 ore

Caricatori frontali: 6 ore

Terne: 6 ore

Autoribaltabili a cingoli: 6 ore

Escavatori idraulici, caricatori, terne: 12 ore

Aggiornamento ogni 5 anni: 4 ore PROVA PRATICA FINALE E COLLOQUIO

PROVA PRATICA FINALE

CORSO MACCHINE MOVIMENTO TERRA

Art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/2008

g)Macchine movimento terra

1. Escavatori idraulici: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una struttura superiore (torretta) normale in grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico e progettata principale per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma, con massa operativa maggiore di 6000 kg

Macchine movimento terra

1. Escavatori idraulici: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una struttura superiore (torretta) normale in grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico e progettata principale per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma.

NEWS

POMPE PER CALCESTRUZZO

Art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/2008

MODULO TEORICO TECNICO: 7 ore (Consentito solo in presenza fisica)
(Verifica con questionario risposta multipla)

MODULO PRATICO: 7 ore

Aggiornamento ogni 5 anni: 4 ore PROVA PRATICA FINALE E COLLOQUIO



CORSO ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI



Art. 73, comma 5 del D.Lgs 81/2008

MODULO TEORICO TECNICO: 3 ore (Consentito solo in presenza fisica)
(Verifica con questionario risposta multipla)

TRATTORI A RUOTE: 5 ore

TRATTORIA A CINGOLI: 5 ore

Aggiornamento ogni 5 anni: 4 ore PROVA PRATICA FINALE E COLLOQUIO

CORSO CARICATORI MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI

Art. 73, comma 5 del D.Lgs 81/2008

NEWS

MODULO TEORICO TECNICO: 4 ore (Consentito solo in presenza fisica)

(Verifica con questionario risposta multipla)

MODULO PRATICO: 4 ore

Aggiornamento ogni 5 anni: 4 ore PROVA PRATICA FINALE E COLLOQUIO

CORSO CONDUZIONE CARROPONTE

Art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/2008

MODULO TEORICO TECNICO: 4 ore (Consentito solo in presenza fisica)

(Verifica con questionario risposta multipla)

Carroponte/gru a cavalletto
con comando in cabina: 6 ore

Carroponte/gru carroponte/
Gru a cavalletto con comando
Pensile/radiocomando: 6 ore

Carroponte/gru a cavalletto
Con comando pensile/radiocomando
e/o con comando in cabina: 7 ore

Aggiornamento ogni 5 anni: 4 ore PROVA PRATICA FINALE E COLLOQUIO

NEWS

PROVA PRATICA FINALE

Modalità di erogazione dei corsi di formazione

Corso di formazione	Presenza fisica	Video conferenza sincrona	E-learning
Lavoratori Formazione generale	Consentita	Consentita	Consentita
Lavoratori Formazione specifica	Consentita	Consentita	Consentita Solo per rischio basso *
Preposti	Consentita	Consentita	Non consentita
Dirigenti	Consentita	Consentita	Consentita
Datore di lavoro	Consentita	Consentita	Consentita
Datore di lavoro /RSPP	Consentita	Consentita	Non consentita
RSPP/ASPP	Consentita	Consentita	Consentita solo per il modulo A)

Modalità di erogazione dei corsi di formazione

Corso di formazione	Presenza fisica	Video conferenza sincrona	E-learning
Coordinatore per la sicurezza	Consentita	Consentita	Consentita solo per il modulo giuridico
Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati .	Consentita	Non consentita	Non consentita
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008	Consentita	Non consentita	Non consentita

Modalità di erogazione dei corsi di aggiornamento

Corso di formazione	Presenza fisica	Video conferenza sincrona	E-learning
Lavoratori Formazione specifica	Consentita	Consentita	Consentita
Preposti	Consentita	Consentita	Non consentita
Dirigenti	Consentita	Consentita	Consentita
Datore di lavoro	Consentita	Consentita	Consentita
Datore di lavoro /RSPP	Consentita	Consentita	Consentita
RSPP/ASPP	Consentita	Consentita	Consentita

Modalità di erogazione dei corsi di aggiornamento

Corso di formazione	Presenza fisica	Video conferenza sincrona	E-learning
Coordinatore per la sicurezza	Consentita	Consentita	Consentita
Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati .	Consentita	Non consentita	Non consentita
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008	Consentita	Non consentita	Non consentita

Modalità e criteri di verifica apprendimento

Modulo/Corso di formazione	Modalità di verifica finale
Lavoratori	Colloquio o test
Preposti	Colloquio o test
Dirigenti	Colloquio o test
Datore di lavoro	Colloquio o test
Datore di lavoro /RSPP	Colloquio o test
Modulo A (RSPP/ASPP)	Test eventualmente integrato da colloquio
Modulo B (RSPP/ASPP)	Test e simulazione

Modulo/Corso di formazione	Modalità di verifica finale
Modulo C (RSPP/ASPP)	Colloquio
Modulo giuridico per Coordinatore per la sicurezza	Test
Modulo tecnico per Coordinatore per la sicurezza	Simulazione
Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati	Test e prove pratiche
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008	Prove pratiche

Modalità di verifica aggiornamento

Corso di aggiornamento	Modalità di verifica finale
Lavoratori	Colloquio o test
Preposti	Colloquio o test
Dirigenti	Colloquio o test
Datore di lavoro	Colloquio o test
Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati	Prova pratica e Colloquio in relazione all'oggetto dell'aggiornamento
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008	Prova pratica e Colloquio in relazione all'oggetto dell'aggiornamento

Metodologia per l'erogazione e la gestione dei corsi

- ▶ ANALISI DEI FABBISOGNI FORMATIVI
- ▶ PROGETTAZIONE
- ▶ EROGAZIONE
- ▶ MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLA QUALITA' FORMATIVA
- ▶ RIESAME E ADOZIONE DI MISURE E INTERVENTI CORRETTIVI AI FINI DEL MIGLIORAMENTO

VERIFICA DELL'EFFICACIA DELLA FORMAZIONE

Il datore di lavoro, oltre a garantire una formazione adeguata sui rischi lavorativi, deve **verificarne l'efficacia durante lo svolgimento della prestazione lavorativa**. La valutazione dell'efficacia formativa serve a misurare il reale cambiamento nei lavoratori in termini di **conoscenze, competenze e comportamenti**, con ricadute positive sull'efficienza del sistema di prevenzione aziendale.

Questa valutazione deve essere effettuata **a posteriori**, a distanza di tempo dal corso, e deve verificare l'applicazione pratica di:

conoscenze e competenze acquisite;

comportamenti corretti e rispetto di procedure, protocolli e istruzioni operative.

Per i soggetti formati ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro, anche con il supporto del RSPP, può adottare le seguenti modalità di verifica:

Analisi infortunistica aziendale, confrontando infortuni e mancati infortuni prima e dopo la formazione, per individuare eventuali carenze e azioni correttive.

Questionari di autovalutazione, finalizzati a valutare la percezione del rischio, la conoscenza delle misure di sicurezza e l'adozione di comportamenti sicuri.

Checklist di osservazione, basate sull'osservazione diretta dei comportamenti lavorativi (uso dei DPI, corretto utilizzo delle attrezzature, rispetto delle procedure).

I risultati della valutazione dell'efficacia formativa devono essere **verificati nell'ambito della riunione periodica**, utilizzando indicatori e strumenti definiti in fase di progettazione della formazione.

D.L. 31 OTTOBRE 2025 N. 159

BADGE DI CANTIERE DIGITALE (Decreto attuativo):

Viene introdotto un nuovo sistema elettronico di identificazione per tutti i lavoratori impegnati in appalti e subappalti sia nel settore pubblico che privato.

Le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto sono tenute a fornire a propri dipendenti la tessera di riconoscimento già prevista dall'art. 18, c. 1, lett. U), e dall'art. 26, c. 8 del D. Lgs. 81/2008 e dall'art. 5 L. 136/2010. L.

Nella nuova versione, la tessera, recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con il Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL)

Per i lavoratori assunti sulla base di offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera digitale è prodotta in automatico ed è precompilata, salvo le integrazioni del datore di lavoro.

DECURTAZIONE PUNTI PATENTE A CREDITI*

In mancanza della patente o del documento equivalente, alle imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, la sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori è elevata da un minimo di 6000,00 € ad un minimo di 12000 €, non soggetta alla procedura di diffida.

Viene, inoltre, inasprita la decurtazione dei punti in caso di impiego di lavoro irregolare con decurtazione di 5 punti per ogni lavoratore irregolare a fronte di una decurtazione ante riforma di 1,2,3 punti a secondo degli effetti giorni di lavoro in nero. Prevista poi una decurtazione aggiuntiva in caso di impegno di lavoratori privi di permesso di soggiorno.

NOTIFICA PRELIMINARE*

Con la notifica preliminare di avvio dei lavori nei cantieri edili, contenente sino ad oggi il C.F. o P.IVA delle imprese operanti in cantiere, si dovrà specificare le imprese che operano in regime di subappalto.

POTENZIAMENTO INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro)

Sono potenziati gli organici di vigilanza ordinaria e di vigilanza tecnica salute e sicurezza, con incremento della dotazione organica per le unità eccedenti 2026-2027-2028.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO RLS – art. 37 comma 11

Per le imprese con meno di 15 dipendenti viene esteso l'obbligo di aggiornamento periodico dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS). **La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza dell'attività svolta.**

Art. 51 del D.Lgs 81/08*

Il comma 8-bis è sostituito dal seguente:


“ 8-bis. Gli organismi paritetici, per il tramite dell'INAIL, comunicano annualmente, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, (regolamento generale sulla protezione dei dati-GDPR), agli organi di vigilanza territorialmente competenti, all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL i dati relativi:

- a) Alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;
- b) Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali di cui al comma 8;
- c) Al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis;
- d) Le aziende a cui è stata erogata la consulenza e il monitoraggio con esito positivo.

OBBLIGHI DI MANUTENZIONE DEI DPI* – art. 77, comma 4 , la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; **tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi.**

Categorie e Tipologie di Indumenti DPI

- **Categoria I (Rischi lievi):** Lesioni superficiali, settori sanitari/alimentari, camici monouso.
- **Categoria II (Rischi medi):** Indumenti ad alta visibilità, antistatici, antimpigliamento, trivalenti/pentavalenti.
- **Categoria III (Rischi gravi o morte):** Protezione da arco elettrico, calore e fiamma, indumenti per vigili del fuoco, protezione chimica, antimpigliamento (es. antitaglio per motosega). 

Art. 113 del D.lgs 81/08*

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2, Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 2 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto di cui all'articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60.



Sostituito Art. 115 D.Lgs 81/08 - SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO *

1. Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorità rispetto ai sistemi di protezione individuale, come previsto all'articolo 111 comma 1, lettera a), in via prioritaria, sono:

a) parapetti;

b) reti di sicurezza.

2. Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al comma 1, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei per l'uso specifico quali:

a) sistemi di trattenuta;

b) sistemi di posizionamento sul lavoro;

c) Sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;

d) Sistemi di arresto caduta.

Nella scelta dei sistemi di protezione individuale è prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui alle lettere a), b) e c) rispetto al sistema di cui alla lettera d).

3. I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere assicurati a punto di ancoraggio sicuro.

4. I sistemi di cui al comma 2 lettera c) devono rispettare quanto previsto all'articolo 111, comma 4 e all'articolo 116.

NUOVO ACCREDITAMENTO SOGGETTI FORMATORI – art. 6 del D.L.

1. Entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, la Conferenza permanente Stato Regioni, previa consultazione dell'INAIL e delle parti sociali, dovrà ridefinire i criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti che erogano formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso le Regioni e le Province autonome, al fine di innalzare il livello della qualità dell'offerta formativa.
2. I criteri ed i requisiti disposti dall'Accordo di cui al comma 1 devono essere riferiti alla competenza e certificata esperienza in materia e sicurezza sul lavoro, all'adeguata organizzazione, nonché alle risorse dei soggetti che erogano la formazione. I suddetti requisiti devono essere detenuti, ai fini della conferma dell'accREDITAMENTO, anche dai soggetti già accreditati presso le Regioni e lo Province autonome di Trento e Bolzano.
3. Dalla presente disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 18 del D.L. 31 - SORVEGLIANZA SANITARIA E PROMOZIONE DELLA SALUTE (Modifica dell'art. 20 del D.Lgs 81/08)

lettera i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

È aggiunto “ che devono essere computati nell'orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE